

ARIANNA FUSARO\*

## Il negozio della persona vulnerabile e il linguaggio delle invalidità

### ENGLISH TITLE

The Vulnerable Person's Legal Act and the Language of Invalidity

### ABSTRACT

The author analyzes cases where a contract is concluded by a legally capable person who is, however, in a situation of particular weakness or vulnerability, for example, because of an illness, old age, addiction, awe, fear of the other party or even of a third party. This paper aims to verify if the concept of invalidity (due to vices of will or a diminished mental competence – or total lack thereof) can cover these hypotheses, thus drawing a parallel with what happens in other jurisdictions (e.g. in the Anglo-American system, where the defense of “undue influence” is applicable, or in France, where the “*abus del dépendance*” has just been introduced in the *Code civil*). This issue is considered not only with regard to the contract, but also the will.

### KEYWORDS

Contract – Will – Vulnerability – Person – Invalidity.

### 1. PREMESSA. IL CONTRATTO DELLA PERSONA VULNERABILE

La contrattazione tra privati rileva talvolta una disparità di potere tra le parti contraenti che non si esaurisce nella tipologia dell’asimmetria di potere economico tra un soggetto forte ed uno debole, ma coinvolge situazioni eterogenee in cui una parte si trova ad esprimere il consenso contrattuale in una situazione di debolezza, di fragilità, di sofferenza, determinata dalle sue condizioni psicofisiche ma talvolta da un rapporto di fiducia, di dipendenza o soggezione psicologica, di subordinazione (finanche di riverenza), nei confronti della controparte.

Il riferimento è al caso dell’anziano che dona tutti i suoi beni a colui che lo accudisce nella fase della vecchiaia; alla donna che esprime il consenso ad un

\* Professoressa associata di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali.

## ARIANNA FUSARO

atto di natura patrimoniale perché a ciò indotta da un rapporto di sudditanza psicologica nei confronti del coniuge; alla persona che in un momento di fragilità psicologica si lega ad una associazione religiosa a cui dona tutti i suoi beni; a colui che in una situazione di difficoltà economica e di confusione personale vende la sua casa per una cifra inadeguata al professionista di fiducia che cura i suoi affari.

Le ipotesi appena descritte si caratterizzano per un duplice elemento. Da un lato, una situazione di debolezza o di fragilità, che può essere determinata dalla malattia, dalla vecchiaia, da una maturità non completamente acquisita o da una situazione di difficoltà contingente; dall'altro, una relazione con la controparte connotata da ragioni e stati di dipendenza, soggezione, timore, influenzabilità, che caratterizza e permea l'intera fase di formazione del consenso contrattuale, fino a determinare la situazione limite per cui la volontà non si forma liberamente ma si piega ai *desiderata* della controparte. Peraltro è proprio nei momenti di maggiore fragilità che la persona si trova esposta alle influenze esterne e ne viene condizionata.

Sono note le difficoltà che si incontrano nell'inquadrare queste situazioni fluide entro gli schemi e i requisiti dei rimedi tradizionali: l'annullamento per incapacità di intendere e volere o per vizi del consenso, la rescissione.

A questa offerta di rimedi sembra infatti sfuggire, in nome di esigenze di certezza e di tutela dell'affidamento, la possibilità di dare rilevanza invalidante agli stati grigi cui si è accennato: quasi che questi casi di dipendenza e soggezione si situassero fatalmente al di sotto della soglia di accesso al rimedio dell'invalidità, e potessero al più avere tutela nella fascia problematica della responsabilità per violazione del dovere di correttezza.

### 2. UNO SGUARDO AI FENOMENI E ALLA CASISTICA

La riflessione può utilmente prendere avvio da due casi.

Il primo è un caso americano piuttosto noto, perché la pronuncia della Corte di Appello che ne è seguita rappresenta il *leading case* della giurisprudenza americana sulla *undue influence*<sup>1</sup>. All'origine della vicenda è l'arresto dell'insegnante di una scuola elementare per un reato legato all'omosessualità. Subito dopo l'arresto e il rilascio da parte delle autorità, l'uomo riceve a casa la visita del suo superiore e del sovrintendente del distretto, che gli consigliano di firmare una lettera di dimissioni per evitare una sospensione da parte della scuola ed il successivo licenziamento, con conseguente pubblicizzazione dell'accaduto. In seguito alla depenalizzazione del crimine per il quale era stato arrestato, avvenuta a poco meno di un mese dal suo arresto, l'uomo impugna le dimissioni, affer-

1. Odorizzi v. Bloomfield School District, District Court of Appeal of California, Second District, 246 Cal. App. 2d 123, 54 Cal. Rptr. 533 (1966).

## IL NEGOZIO DELLA PERSONA VULNERABILE

mando che nel momento in cui aveva sottoscritto il documento si trovava in uno stato di confusione psicologica e che era particolarmente provato sul piano fisico, non avendo dormito per 40 ore consecutive in ragione dell'arresto e di tutta la procedura che ne era seguita presso il distretto di polizia. Afferma inoltre che in ragione della fiducia che nutriva nei confronti delle persone che si erano presentate a casa sua, era stato indotto a firmare le dimissioni pur trovandosi in un momento di grave difficoltà e di particolare vulnerabilità.

Il secondo è invece un caso italiano su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione qualche anno fa<sup>2</sup>. Una donna di 90 anni aliena il suo patrimonio immobiliare ad un soggetto del quale subisce una profonda influenza psicologica. L'anziana donna, in buono stato di salute fisica e psichica, è convinta che la sorella sia guarita da una terribile malattia per effetto di miracolosi poteri dell'uomo e si allontana progressivamente dal suo ambiente familiare per abbracciare una dimensione più mistica. La donna erige nel suo giardino una statua della Madonna, che diviene nel corso del tempo meta di pellegrinaggi da parte di comitive di fedeli e di cui l'uomo si assume la gestione. Il contratto con il quale la donna cede i suoi immobili, il cui prezzo verrà corrisposto soltanto per un terzo, viene in seguito impugnato dal figlio.

Ciò che caratterizza i casi richiamati è la situazione di debolezza, di fragilità o di sofferenza in cui si trova uno dei soggetti contraenti<sup>3</sup>: una situazione che potrebbe trovare naturale collocazione nell'ambito dell'incapacità naturale o di fatto, almeno quando debolezza e fragilità siano di consistenza tale da superare, sul doppio versante della comprensione e della volizione, la soglia richiesta per l'invalidità dell'atto.

Non meno significativo è l'altro elemento che permea i casi analizzati connotando la relazione tra le parti: la fiducia, la subordinazione psicologica, il rapporto di soggezione, che si insinuano nella formazione della volontà fino a caratterizzare la fattispecie concreta. Di fatto, tuttavia, un elemento che potrebbe non incidere in maniera determinante sulla formazione della volontà – anche quando sia posto in combinazione con una situazione di debolezza o fragilità – e dunque risultare del tutto irrilevante sul piano delle conseguenze giuridiche.

La sofferenza psichica è fatta di tante sfumature, che talvolta mal si intreciano con l'*esprit de geometrie* del diritto. La relazione con la controparte può avere un peso determinante nella formazione e nell'espressione della volontà di una persona, quando la stessa si trovi in «condizioni di fragilità, di fatica, di malattia e di battaglia, di handicap, di non autosufficienza, di declino delle

2. Cass., 26 marzo 2013, n. 7626, in “DeJure online”.

3. «Non esistono soggetti deboli, ma soltanto soggetti “indeboliti” dal mancato apprestamento, entro il sistema, di “quei” supporti necessari per fiorire» (P. Cendon, in “Corriere della Sera”, 28 febbraio 2017).

forze e della vitalità, di vecchiaia, di attesa e di desiderio di morire»<sup>4</sup>. In queste condizioni la capacità di comprendere, di valutare, di esprimere un consenso contrattuale, insomma di esercitare consapevolmente e liberamente la propria autonomia, diviene un processo insieme fragile e complesso, che si compone anche della relazione con la controparte, sia esso un rapporto di fiducia, di subordinazione, di stima, di affidamento.

Prima di procedere oltre, è bene osservare con qualche attenzione le situazioni cui si si è fatto riferimento, e definirle anche dal punto di vista semantico per meglio incrociare la loro specifica consistenza con le fattispecie, i concetti, infine i principi propri al nostro diritto.

La prima riflessione in questo senso deve essere riferita al termine «vulnerabilità» e alla sua relazione con l'espressione «fragilità». Chi è il soggetto vulnerabile? Quale significato assume il termine «vulnerabilità»?

Da un punto di vista prettamente linguistico è *vulnerable* il soggetto «che si può vulnerare, ferire»<sup>5</sup>, così come è *fragile* colui che è debole e cede facilmente<sup>6</sup>. I due termini non coincidono, nonostante abbiano un'area di sovrapposizione: mentre la fragilità implica qualcosa che è parte della persona e che deve essere custodito (perché può essere infranto)<sup>7</sup>, la vulnerabilità ha il suo focus nell'esposizione ad altro da sé, a ciò o a chi può ferire<sup>8</sup>. Questa esposizione può dipendere dalla malattia fisica, dalla tendenza ad essere feriti dal punto di vista emozionale o psicologico oppure dalla predisposizione ad essere facilmente persuasi o tentati<sup>9</sup>.

Peraltra, la persona è vulnerabile per definizione, in quanto essere umano<sup>10</sup>. Nella sua materialità, perché esposta al passare del tempo e alle vicissitudini legate alle sofferenze fisiche e psichiche dell'esistenza. Ma anche nella relazione con gli altri, perché è attraverso le relazioni interpersonali che l'uomo soddisfa i suoi bisogni, specie i bisogni più squisitamente relazionali come quelli affettivi<sup>11</sup>, rispetto ai quali la ferita è più intima e dolorosa.

Non è facile dunque includere in un'unica nomenclatura le molteplici sfumature della vulnerabilità<sup>12</sup>, perché si tratta di una naturale dimensione

4. P. Zatti, 2009, 113-30 (il riferimento nel testo è a p. 123).

5. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli, *ad vocem*.

6. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli, *ad vocem*.

7. C. Canullo, 2010, 52 s.

8. E. Lévinas, trad. it. 1983, 93. «Mentre fragile "aggettiva" l'umano il cui prezioso può essere franto, la vulnerabilità e il vulnerabile non necessariamente parlano di una ferita ma piuttosto esprimono una condizione umana di esposizione alla ferita» (C. Canullo, 2010, 50).

9. B. Hoffmaster, 2006, 38.

10. «None of us is invincible; all of us are vulnerable, in similar ways at the beginning of our lives and later in different ways at different times in different circumstances» (ivi, 43).

11. N. Maillard, 2011, 65 s., 199.

12. È interessante notare che le parole (e i concetti) «vulnerabilità» e «vulnerabile» hanno assunto un'importanza crescente nella pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo,

## IL NEGOZIO DELLA PERSONA VULNERABILE

dell'esistenza umana<sup>13</sup>: la distinzione tra persone autonome e persone vulnerabili (dalla nascita o in un periodo particolare dell'esistenza) è determinata soltanto da una diversa gradazione delle modalità con cui l'essere umano percepisce e soddisfa i suoi bisogni in un dato momento<sup>14</sup>. Vi è chi è svantaggiato alla nascita, chi è debole in via transitoria (come il malato o le donne in stato di gravidanza), chi è in difficoltà sotto alcuni profili e non su altri (come gli alcolisti o i detenuti), chi è vulnerabile in una prospettiva specifica (come i lavoratori subordinati)<sup>15</sup>. Ma in generale non è possibile avvalersi di una nozione della vulnerabilità fondata sul *quantum*, o misurabile in "qualia", perché il concetto sfugge ad ogni ipotesi di definizione attraverso strumenti rigidi e predeterminati.

In senso ampio, e senza alcuna possibilità di giungere ad una definizione esaustiva di un termine dal significato esteso, la vulnerabilità indica quella carenza di difesa, quella debolezza che nasce dall'esigenza di soddisfare dei bisogni, vuoi nella relazione con l'ambiente esterno, vuoi nelle relazioni sociali o affettive<sup>16</sup>: una «condizione che appartiene a tutti i viventi, segnata, a seconda delle situazioni, da gradi diversi di debolezza, dipendenza, mancanza di protezione»<sup>17</sup>.

sebbene il termine non compaia nella Convenzione EDU: le sentenze che contengono i lemmi (o i simili termini in inglese e francese) erano 7 nel 2000, 16 nel 2004, 42 nel 2008, 70 nel 2018 (il 7,6 % delle sentenze totali dell'anno) (così E. Diciotti, 2018, 13 s.). Peraltro i significati con cui la parola viene utilizzata sono molteplici e dipendono in buona misura dal contesto: la Corte ha per esempio definito vulnerabile la donna nel *milieu* sociale del sud-est della Turchia e la persona affetta da HIV nel contesto russo, ma probabilmente non perverrebbe ad analoga definizione qualora la persona fosse inserita in altri tipi di società (R. Chenal, 2018, 40-1).

13. Nella Dichiarazione di Barcellona del 1998, redatta da un gruppo di 22 esperti di bioetica di varie nazionalità dopo una collaborazione di tre anni presso la Commissione Europea e coordinato dal Centre for Ethics and Law in Copenhagen, il principio di vulnerabilità è incluso tra i quattro principi ispiratori della dichiarazione, insieme a dignità, integrità ed autonomia.

14. «Il ne s'agit pas seulement ici de faire remarquer qu'il existe, à côté des individus autonomes, des personnes vulnérables et dépendantes (malades, handicapées, séniors, etc.), mais bien plutôt d'affirmer la vulnérabilité essentielle des personnes autonomes, en insistant à la fois sur le caractère relationnel de l'existence humaine et sa dimension corporelle» (N. Maillard, 2011, 63).

15. P. Cendon, 2003, 34 s. Esiste poi una dimensione impalpabile, ma di grande rilevanza, della vulnerabilità, ossia la percezione di una perdita di controllo sulle proprie azioni che essa comporta: la persona si sente vulnerabile non soltanto perché perde qualcosa che possiede, ma anche perché perde il controllo sulle cose che possiede (B. Hoffmaster, 2006, 41).

16. N. Maillard, 2011, 196 ss.

17. M. Gensabella Furnari, 2008, 46. Nella Dichiarazione di Barcellona la vulnerabilità viene a comporsi di due distinti momenti: «Vulnerability expresses two basic ideas. (a) It expresses the finitude and fragility of life which, in those capable of autonomy, grounds the possibility and necessity for all morality. (b) Vulnerability is the object of a moral principle requiring care for the vulnerable. The vulnerable are those whose autonomy or dignity or integrity are capable of being threatened. As such all beings who have dignity are protected by this principle».

## ARIANNA FUSARO

In antitesi all'idea della vulnerabilità sembra collocarsi il concetto di «autonomia»: «al segno positivo dell'indipendenza dell'individuo dal potere dell'altro, che caratterizza l'autonomia, sembra contrapporsi il segno negativo della debolezza e della dipendenza, proprio della vulnerabilità»<sup>18</sup>.

Anche al termine “autonomia” possono essere ricondotti vari possibili significati: capacità di governarsi con proprie leggi, indipendenza, capacità di pensare e di agire liberamente senza subire influenze estranee<sup>19</sup>. E di fatto la contrapposizione tra vulnerabilità e autonomia non è quella tra due perfetti opposti, proprio perché ad entrambi i concetti non si addicono definizioni schematiche ed aprioristiche: esiste una dimensione *intangibile* della vulnerabilità che è propria di ogni essere umano, così come l'autonomia è concetto di natura meramente ideale se letto in relazione alla naturale *finitezza e dipendenza* dell'uomo<sup>20</sup>. In questo senso, se i soggetti meno autonomi si trovano certamente in posizione di debolezza, al contempo esiste un «fondo oscuro, di debolezza e dipendenza»<sup>21</sup> che affligge anche i soggetti più “autonomi”.

Precisati i significati con cui si adopera il termine *vulnerabilità* e dopo aver sottolineato in particolare come non sia possibile segnare una netta linea di demarcazione tra soggetti *autonomi* e soggetti *vulnerabili*, va a questo punto sottolineato come la dimensione della vulnerabilità che si vuole qui prendere in considerazione sia quella che si associa alla *relazione* con un altro soggetto.

Può trattarsi di una relazione *in sé* al soggetto vulnerabile. Nei momenti di maggiore fragilità, come nell'infanzia, nella malattia, nella vecchiaia, la relazione con gli altri diventa inevitabilmente anche dipendenza: la persona vulnerabile ha *bisogno* della presenza dell'altro per soddisfare le esigenze più elementari. Oppure la relazione con l'altro può reggersi su una situazione del tutto contingente, un particolare momento dell'esistenza che della relazione crea il bisogno o che nella relazione innesta nuovi bisogni: come può verificarsi nella fase della malattia per quanto attiene al rapporto medico-paziente<sup>22</sup>. Talvolta questa relazione può divenire totale abdicazione al volere dell'altro e sudditanza psicologica. Nasce così un rapporto di vulnerabilità/subordinazione.

### 3. VULNERABILITÀ DELLA PERSONA E RIMEDI DI DIRITTO PRIVATO

Ma come si traduce nel linguaggio giuridico il concetto di *vulnerabilità* e il termine che ad essa viene comunemente contrapposto, cioè *l'autonomia*?

18. M. Gensabella Furnari, 2008, 46.

19. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli, *ad vocem*.

20. Viene sottolineato questo aspetto nella Dichiarazione di Barcellona, cit. *supra*: «Autonomy remains merely an ideal, because of the structural limitations given to it by human finitude and dependance on biological, material and social conditions, lack of information for reasoning etc.».

21. M. Gensabella Furnari, 2008, 46.

22. L.M. Kopelman, 1995, 2365.

## IL NEGOZIO DELLA PERSONA VULNERABILE

Le categorie del diritto difficilmente possono abbracciare le molteplici sfumature della debolezza umana. Il diritto si avvale di definizioni, di schematismi necessari al suo linguaggio. Tutto il sistema dell'incapacità legale e dei meccanismi di sostegno all'incapace – anche quello più elastico dell'amministrazione di sostegno – sono fondati su classi ben definite di qualificazione della persona e di qualificazione degli atti, che tendono ad escludere un adeguamento sofisticato dell'equilibrio vulnerabilità-autonomia.

Un primo meccanismo attraverso cui la vulnerabilità viene a tradursi nel linguaggio giuridico è quello dell'«incapacità» ed in particolare dell'«incapacità di agire». Concetti questi costruiti su rapporti di carattere patrimoniale, ma che nel tempo hanno finito per mutare la loro stessa fisionomia: non più dogmi ma istituti volti a promuovere la personalità del soggetto<sup>23</sup>. Ne sono derivate impostazioni meno cristallizzate dell'incapacità di agire, più attente alla valorizzazione della persona e alla sua capacità di discernimento<sup>24</sup>.

In quest'ottica, sicuramente di segno positivo, la capacità di agire diviene concetto maggiormente idoneo a cogliere la situazione contingente di colui che, pur incapace di agire o parzialmente incapace, sia in grado di autodeterminarsi in maniera consapevole. Si tratta tuttavia, pur sempre, di una apertura prevalentemente orientata agli atti di natura personale e declinata con riferimento alla posizione del minore. Salvo il caso dell'amministrazione di sostegno, ove peraltro le capacità della persona di decidere autonomamente con riferimento ai singoli atti vengono valutate in via preventiva dal giudice.

Fuori dagli statuti conclamati dell'incapacità di agire, la vulnerabilità della persona viene in rilievo quando si tratti di considerare uno specifico atto giuridico sotto l'aspetto dell'«incapacità di intendere e di volere», che non è un connotato giuridico del soggetto, ma un vizio dell'atto. In assenza di un'attività giuridica, invece, le molteplici situazioni della vulnerabilità, nonché gli statuti transitori delle incapacità, sono e rimangono «situazioni indifferenti per il diritto»<sup>25</sup>.

23. M. Piccinni, 2016, 403 s.

24. Basti pensare all'attenzione crescente verso la concreta «capacità di discernimento» del minore, sia nei testi di legge (a partire dalla legge 149/2001 che ha modificato la legge sull'adozione fino alla legge 219/2012 di riforma della filiazione) sia nelle opinioni dei giuristi (P. Stanzone, 1975; P. Rescigno, 1982, 271 ss.; F. Giardina, 1984; E. La Rosa, 2005). La proposta di legge presentata alla Camera dei deputati nel 2014 (n. 1985) era proprio diretta ad attribuire una maggiore autonomia al minore, prevedendo che il minore capace di discernimento possa «compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana» (art. 15 della proposta di legge).

25. P. Rescigno, 1988, 1105. All'incapacità naturale compete infatti «una funzione negativa e sussidiaria, consistente nell'esclusione della validità o dell'imputabilità di un atto che invece dovrebbe rivestire proprio quei caratteri» (P. Stanzone, 1988, 12).

L'incapacità naturale non costituisce dunque uno stato della persona e viene in rilievo soltanto con riferimento al singolo atto. È però la nozione che maggiormente si presta ad inquadrare gli stati fluidi della vulnerabilità, perché non deve fondarsi su «pre-concetti giuridici, prospettandosi per lo più per settori o sfere di interessi»<sup>26</sup>, né può essere intesa in termini assoluti, dovendosi operare una valutazione *ad hoc* circa l'«effettiva inidoneità psichica a compiere certi atti e non altri, ad orientarsi in taluni settori e non in altri»<sup>27</sup>.

Come sottolineato in precedenza, in antitesi alla dimensione della *vulnerabilità* sembra collocarsi il concetto di *autonomia*, pur con i limiti di schematizzazioni scarsamente idonee a descrivere le complessità della persona umana.

Il concetto di *autonomia* è usato nel linguaggio dei giuristi in connessione con l'atto giuridico, che qualifica “atto di autonomia”. L'atto è lo strumento con cui si esercita una prerogativa della persona, che è l'autonomia, una particolare espressione del più ampio concetto di autodeterminazione. Nell'ambito dell'atto giuridico, autonomia si lega a *volontà*, che è a sua volta espressione e strumento dell'autonomia: l'atto di autonomia è quella manifestazione di *volontà* con cui il soggetto regola i propri interessi e al quale la legge riconnega effetti corrispondenti alla *volontà* manifestata.

Nell'importare il concetto di «vulnerabilità relazionale» nella categoria giuridica degli atti di autonomia, la naturale collocazione sembra dunque essere quella degli elementi perturbatori della volontà, ed in particolare quella dei *vizi della volontà* e, sotto una diversa prospettiva, quella dell'incapacità naturale o di fatto: categoria che attiene alle pre-condizioni sussistendo le quali la volontà – se correttamente formata – può assumere rilievo ed efficacia come esercizio di autonomia.

Esiste certamente dal punto di vista giuridico una distinzione di piani tra l'incapacità di intendere e di volere e i vizi del consenso di cui agli artt. 1427 ss. c.c. Mentre lo stato di incapacità naturale rileva dal punto di vista dei requisiti soggettivi dell'attività negoziale ed il relativo rimedio risponde ad una logica di protezione del soggetto agente, il vizio della volontà altera il processo di formazione della volontà, determinando un elemento perturbatore nella struttura del negozio giuridico<sup>28</sup>. Tanto più che il sistema dei vizi del volere è costruito nel nostro ordinamento «con implicito riferimento a una figura di soggetto che in astratto appare pienamente idoneo – e sempre “egualmente” idoneo – alla gestione dei propri affari»<sup>29</sup>. In questo modo, le due discipline, quella sull'incapacità di fatto e quella sui vizi della volontà, sembrerebbero muoversi su piani tra loro paralleli.

26. P. Perlingieri, 2005, 331.

27. *Ibid.*

28. R. Pescara, 1997, 865 ss.

29. M. De Acutis, C. Ebene, P. Zatti, 1978, 104.

## IL NEGOZIO DELLA PERSONA VULNERABILE

Non va dimenticato, tuttavia, che la figura dell'incapacità di intendere e volere viene a collocarsi tra gli elementi che alterano il processo di formazione della volontà, accanto ai vizi del volere. Non si tratta di totale assenza di volontà<sup>30</sup>, perché in tal caso il rimedio legislativo dovrebbe essere quello della nullità dell'intero contratto per assenza del requisito della volontà<sup>31</sup>. Si tratta piuttosto di quello stato della persona che «alteri gravemente, pur senza annientarle, le capacità intellettive e volitive del soggetto»<sup>32</sup> e che riguardi, in via alternativa o congiunta, «la sfera dell'intelligenza o quella volontà»<sup>33</sup>.

Il legislatore, peraltro, costruendo la figura complessa dell'incapacità naturale che si articola nell'incapacità di intendere “o” di volere, e prevedendo che ciascuna sia sufficiente a integrare il vizio (art. 428), ha inteso assoggettare alla disciplina in questione «anche l'atto di chi è privo dell'attitudine a volere e non solo di chi non è in grado di comprendere la portata delle proprie determinazioni»<sup>34</sup>. In questo senso, la capacità di intendere e volere costituisce «il presupposto necessario per l'attività del soggetto»<sup>35</sup>, ma segna anche l'assenza di quegli elementi perturbatori della volontà di origine psichica che rendono la persona «incapace» di volere, al di qua di ogni «incidente di percorso» nella formazione della volontà, che chiamiamo «vizio». È su questo connotato dell'incapacità, che mina la volontà in radice ma che non si esprime in una perturbazione contingente – come l'errore, la violenza, il dolo – che si fonda la specifica disciplina dell'annullabilità. Ne è certamente prova il fatto che per gli atti unilaterali l'annullabilità è subordinata all'esistenza di un “grave pregiudizio” per l'incapace (art. 428, comma 1º), e, con riferimento al contratto, alla malafede della controparte (art. 428, comma 2º).

Per concludere sul punto, le «vulnerabilità relazionali» potrebbero trovare una collocazione sistematica entro la cornice degli elementi che vanno – in diverso senso – ad alterare il processo di formazione della volontà, vale a dire sia nella categoria dei vizi della volontà sia in quella dell'incapacità di intendere e di volere.

Naturalmente ciò non significa che la rilevanza di tale situazione sia tale da comportare l'annullabilità dell'atto posto in essere dal soggetto-vulnerabile. Ma soltanto che l'indagine deve necessariamente essere condotta nell'ambito di quelle fattispecie con cui il codice civile disegna gli elementi in grado di

30. Questa soluzione era invece avallata dalla giurisprudenza e dalla dottrina antecedenti al codice del '42 (cfr. M. Giorgianni, 1993, 1047; M. Franzoni, 2005, 135 s.).

31. Ed infatti si ritiene comunemente che quando l'incapacità sia tale da escludere completamente la presenza di volontà nel soggetto agente (come nel caso di una malattia mentale molto grave), il relativo rimedio sia quello della nullità (ivi, 146 ss.).

32. V. Roppo, 2011, 724.

33. *Ibid.*

34. E. Del Prato, 2006, 227.

35. M. Giorgianni, 1993, 1052.

alterare un corretto processo di formazione della volontà e di conseguenza una limitazione della capacità di autodeterminazione del soggetto di diritto.

#### 4. ATTRaverso le cause di annullabilità: vizi del consenso e incapacità di intendere e di volere

Nel collocare i casi descritti entro il quadro dei rimedi offerti dal nostro codice si incontrano immediatamente due strettoie, poste a salvaguardia della tutela dell'affidamento e della certezza degli atti giuridici. I limiti segnati per la tutela dell'incapace "di fatto" dall'art. 428 sono pesanti: per gli atti patrimoniali il pregiudizio per l'autore dell'atto e per i contratti la malafede della controparte. A ciò si aggiunga che lo stato di fragilità dovrebbe assumere una consistenza e un'evidenza tali da integrare i requisiti dello stato di incapacità di intendere e di volere, così come configurato da una costante attività interpretativa della giurisprudenza: la prova che le facoltà intellettive e volitive sono diminuite al punto tale da «impedire od ostacolare una seria valutazione degli atti stessi o la formazione di una volontà cosciente»<sup>36</sup>.

Il rapporto di fiducia, di subordinazione, di soggezione verso la controparte o verso il beneficiario dell'atto unilaterale non sembra poter attingere di per sé rilevanza. Solo nel testamento – ma nell'ottica del vizio del volere – la fragilità relazionale può aver rilievo per sostenere una "captazione". Ma anche qui l'uso di una terminologia *ad hoc* sembra avere scarso rilievo sul piano applicativo: la giurisprudenza tende infatti ad attribuirvi un significato quasi del tutto coincidente con quello del raggiro contrattuale<sup>37</sup>.

La relazione viene invece in primo piano nell'art. 1437, ma per trovarsi opposto il limite che, nei contratti, esclude la rilevanza del timore reverenziale. Qui in sostanza il codice nega che possa inficiare la validità del consenso contrattuale una "perturbazione" volitiva interna del contraente, c.d. *metus ab intrinseco*, proprio perché si tratta di una situazione del soggetto che non dipende da una «attività umana di costrizione esterna»<sup>38</sup>. È dunque irrilevante che la persona abbia espresso il consenso in ragione di una situazione di soggezione nei confronti della controparte (sia essa determinata da un rapporto di tipo personale o per ragioni ed interessi professionali), a meno che nell'ambito di tale rapporto si sia materializzato un comportamento integrante gli estremi

36. Cass., 6 aprile 1987, n. 3321, in "Rep. Giust. civ.", 1987, voce *Obbligazioni e contratti*, n. 163.

37. Cass., 22 aprile 2003, n. 6396, in "Arch. Civ.", 2004, p. 283; in "Gius", 2003, p. 2035; in termini analoghi Cass., 28 febbraio 2018, n. 4653, in "Mass. Foro it.", 2018; Cass., 4 febbraio 2014, n. 2448, in "Fam. e dir.", 2014, p. 653; Cass., 28 maggio 2008, n. 14011, in "Mass. Foro it.", 2008; Cass., 19 luglio 1999, n. 7689, in "Giur. it.", 2000, p. 739; Cass., 7 febbraio 1987, n. 1260, in "Mass. Foro it.", 1987.

38. G. Criscuoli, 1988, 377.

## IL NEGOZIO DELLA PERSONA VULNERABILE

della minaccia. La figura si differenzia in questo senso dalla condizione di colui che si determina a contrarre – anche in relazione ad un preesistente rapporto di soggezione nei confronti della controparte o di un terzo – ma sempre in conseguenza di una minaccia proveniente dall'esterno<sup>39</sup>.

Tuttavia, lo sfondo relazionale non può non essere tenuto in conto in quanto terreno nel quale una minaccia possa assumere quel connotato normativo per cui essa dev'essere tale da fare impressione su una “persona sensata”, ovvero ragionevole. La fragilità, infatti, può rendere in qualche caso “insensata” la persona. Ma una persona sensatissima può avvertire come grave la minaccia quando sia in istato di dipendenza: come nel caso della badante, o della persona che da anni fa assistenza a un sofferente o a una persona disabile, che minacci di troncare il servizio.

È certo inoltre che nel dispiegarsi delle figure che vanno dal timore reverenziale alla violenza morale si delinea una molteplicità di stati intermedi che rende talvolta complesso stabilire se si sia in presenza di una vera minaccia o se si ricada in una situazione di mera determinazione volitiva interna<sup>40</sup>. Non va dimenticato infatti che la minaccia può essere indiretta, indeterminata, simbolica, operata tramite intermediari<sup>41</sup>, e che una serie di atteggiamenti della controparte possono influenzare la volontà del contraente, di modo che spesso una distinzione tra violenza morale e *metus ab intrinseco* richiede un'analisi concreta del singolo caso<sup>42</sup>.

Inoltre l'art. 1437 esclude testualmente che il «solo» timore reverenziale possa essere causa di annullabilità del contratto, lasciando spazio a quella interpretazione estensiva secondo cui una concausa, anche non integrante violenza morale, può astrattamente porsi come elemento in grado di inficiare la validità del contratto in presenza del timore reverenziale. In questo senso si potrebbe ritenere per esempio che, fermo restando il *metus ab intrinseco*, integrino una causa di annullabilità la minaccia priva degli elementi indicati dall'art. 1435 oppure l'abuso della posizione dominante che una parte esercita sull'altra<sup>43</sup>.

39. G. D'Amico, 1994, 864. Anche se può verificarsi l'ipotesi di un timore che sia determinato da pressione esterna, tale situazione rimane distinta dal consenso viziato da violenza, in quanto nel primo caso e non nel secondo la volontà del soggetto rimane libera, per esempio perché la pressione non era rivolta a far concludere il contratto (M. Franzoni, 2002, 311).

40. G. D'Amico, 1994, 865.

41. Se è di fatto possibile che la minaccia si traduca “nelle classiche “mezze parole” o “mezze frasi”, ovvero in allusioni, o magari persino in semplici atteggiamenti o comportamenti che – secondo un “codice” riconoscibile o comunque in base alle circostanze (oggettive o soggettive) che definiscono il contesto – possano ragionevolmente vedersi assegnati certi significati; altra e ben diversa cosa è affermare che da questo elemento della minaccia si possa prescindere” (*ibid.*).

42. E. Del Prato, 2006, 297 s.; M. Franzoni, 2002, 310 s.

43. Per questa opinione si veda A. Figone, 2005, 137, il quale ritiene che ad una tale interpretazione si sia indotti anche dalla differente formulazione della norma nel codice del 1865. Il

Un rilievo indiretto della fragilità non sembra, di primo acchito, trovare spazio neppure nell’ambito del dolo. Anche in questo caso a perfezionare il vizio in questione è un comportamento attivo della controparte, che si adopera fattivamente per il raggio, mentre la persuasione del contraente in presenza di un rapporto di fiducia o subordinazione, ma indipendente dal raggio, non può assumere i caratteri del dolo. A meno che la “forza” determinante di un raggio non sia misurata sulla base delle circostanze concrete tra cui le ragioni relazionali che possono dare, alla manovra dalla controparte, il peso di un decisivo inganno.

Nel complesso, dunque, pur nella diversità delle situazioni che possono caratterizzare violenza morale (specie nei suoi confini con il timore reverenziale) e dolo, non pare possibile rintracciare uno spazio adeguato all’ipotesi descritta all’inizio del testo. Nel primo caso in quanto manca in questa figura l’elemento che caratterizza la violenza morale, cioè la minaccia. Quanto al dolo, perché può ipotizzarsi l’esistenza di una *undue influence*, per utilizzare il linguaggio della *common law*, senza che vi sia stata alcuna forma di raggio.

Una rilevanza molto limitata sembra infine assumere il rimedio della rescissione. La sproporzione tra le prestazioni oggetto di contratto può rinvenirsi con frequenza nelle ipotesi in esame ed è anzi un elemento che induce ad interrogarsi circa l’effettiva volontà della parte-debole di concludere il contratto.

Nel nostro ordinamento, tuttavia, la possibilità di ricorrere al rimedio rescissorio trova limite nella necessità che ricorra lo stato di bisogno *ex art. 1448 c.c.* Esiste in dottrina una interessante opzione ermeneutica secondo cui potrebbe rinvenirsi una relazione giuridica tra lo stato di bisogno previsto nell’articolo in questione e la figura del timore reverenziale di cui all’art. 1437: la riverenza nei confronti di una persona non è altro che una sua esigenza psicologica che ben può rientrare in una nozione di «stato di bisogno» intesa in senso ampio e non esclusivamente patrimoniale<sup>44</sup>. Ma lo stato di bisogno viene interpretato dalla prevalente giurisprudenza e dottrina in termini puramente economici, come necessità della persona di procurarsi una somma di denaro, un bene o un servizio economico<sup>45</sup>.

corrispondete art. 1114, infatti, recitava testualmente: «il solo timore reverenziale, senza che sia intervenuta violenza, non basta per annullare il contratto». Il fatto che nella formulazione dell’attuale art. 1437 sia stato espunto il riferimento alla violenza potrebbe indurre a pensare che l’elemento integrativo del timore reverenziale non debba essere necessariamente consistere in una violenza (*ibid.*).

44. G. Criscuoli, 1988, 385 ss.

45. R. Sacco, 2004, 600; F. Carresi, 1991, 4 s.; A. Figone, 2005, 139 s. Va ricordato che la nozione di vulnerabilità compare anche nel codice del consumo a proposito delle pratiche commerciali scorrette. L’art. 20, comma 3º, cod. cons., prevede infatti che le pratiche commerciali possano essere considerate scorrette quando «pur non raggiungendo gruppi più ampi di

## IL NEGOZIO DELLA PERSONA VULNERABILE

Una diversa possibilità sarebbe quella di riconoscere, secondo un modello interpretativo che di recente ha conosciuto un certo favore in giurisprudenza e in dottrina, il rimedio del risarcimento del danno per violazione degli obblighi di correttezza tra le parti di cui all'art. 1337 c.c. Secondo questa prospettiva, va scisso il giudizio di validità del contratto, il quale ha per presupposto il realizzarsi della fattispecie prevista dal codice civile, dal giudizio che concerne il comportamento tenuto dalle parti nella fase delle trattative contrattuali: se, sulla falsariga di quanto espressamente previsto dall'art. 1440 con riferimento al dolo incidente, si può riconoscere «un più generale principio di compatibilità tra rimedio risarcitorio e validità del contratto»<sup>46</sup>, allora è possibile ammettere che il mancato realizzarsi della fattispecie astratta prevista dal legislatore lasci comunque impregiudicata la possibilità di ottenere il risarcimento del danno quando sussista violazione dell'obbligo generale di buona fede nella fase di formazione del contratto. Quantomeno, secondo la prospettiva accolta di recente anche dalla Corte di Cassazione<sup>47</sup>, quando una delle parti, con una serie di comportamenti scorretti, abbia indotto l'altra parte a concludere un contratto a condizioni svantaggiose rispetto a quanto avrebbe accettato in assenza del comportamento scorretto della controparte: «a carico della parte che abbia callidamente e scorrettamente insidiato l'autonomia determinazione negoziale dell'altra, deve, difatti, ritenersi configurabile in via generale una responsabilità risarcitoria anche quando il comportamento contrario a buona fede non sia tale da integrare il paradigma normativo di uno dei vizi del consenso così come disciplinati dal codice civile»<sup>48</sup>.

consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabile alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità».

46. M. Mantovani, 1995, 19.

47. Si tratta della nota pronuncia con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla vicenda Cir v. Fininvest: Cass., 17 settembre 2013, n. 21255, in "Danno e resp.", 2014, p. 123, con commenti di P. Santoro, G. Ponzanelli, G. Impagnatiello, A. Palmieri-R. Pardolesi-A. Romano, G. Lener, P.G. Monateri.

48. Cass., 17 settembre 2013, n. 21255, cit. La soluzione da ultimo accolta rappresenta infatti una conseguenza della precedente posizione espressa dalla Corte di Cassazione con riferimento alla compatibilità tra contratto valido e responsabilità precontrattuale. Per lungo tempo, infatti, la Supr. Corte aveva negato che si potesse invocare l'art. 1337 in presenza di un contratto valido. La svolta è avvenuta con alcune note pronunce: Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, in "Giur. it.", 2006, p. 1599; in "Danno e resp.", 2006, p. 25; Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724 e n. 26725, in "Foro it.", 2008, I, 784; in "Banca, Borsa, tit. cred.", 2010, I, p. 686; in "Corr. giur.", 2008, p. 221; in "Nuova Giur. civ. comm.", 2008, I, p. 432; in "Obbl. e contr.", 2008, p. 106. Peraltro, in dottrina si è contestata la rilevanza di tali decisioni, sottolineando che in realtà la soluzione affermativa in ordine alla compatibilità tra responsabilità precontrattuale e contratto valido è affidata ad *obiter dicta*, risultando di fatto ininfluente nella soluzione dei singoli casi (G. D'Amico, 2014, 202 ss.).

## 5. LE SOLUZIONI ACCOLTE IN ALTRI SISTEMI

Dall'osservazione di altri sistemi emerge immediatamente come le ipotesi descritte trovino – a differenza di quanto accade nell'ordinamento italiano – una specifica collocazione.

Nei sistemi inglese e nord-americano una specifica causa di annullabilità del contratto è prevista dall'*equity* per le ipotesi di contratti (o donazioni<sup>49</sup>) conclusi da soggetti deboli che si trovano in una posizione di vulnerabilità rispetto alla controparte<sup>50</sup>. La figura, che assume grande rilievo anche nell'ambito del testamento, nasce e si sviluppa al fine di offrire una forma di protezione nei confronti di coloro che «*affected with a weakness, short of incapacity, against improper persuasion, short of misrepresentation or duress, by those in a special position to exercise such persuasion*»<sup>51</sup>.

Gli elementi caratterizzanti la *undue influence* nel diritto nord-americano sono gli stessi che definiscono la figura nel diritto inglese e cioè da un lato la pressione esercitata da una delle parti, anche in assenza di violenze o minacce atte ad estorcere il consenso contrattuale, ma per la semplice influenza esercitata in ragione della propria autorità o della fiducia di cui il soggetto gode nei confronti dell'altro contraente e dall'altro la particolare situazione di debolezza o fragilità in cui versa il soggetto che subisce l'influenza<sup>52</sup>.

Il Restatement of the Law (Second) of Contracts definisce la *undue influence* come la «*unfair persuasion of a party who is under the domination of the person exercising the persuasion or who by virtue of the relation between them is justified in assuming that that person will not act in a manner inconsistent with his welfare*» (§ 177, 1). La conseguenza prevista è l'annullabilità del contratto, con eventuale successiva domanda di restituzione. Quando l'influenza indebita è esercitata da un terzo che non sia parte del contratto è previsto invece che «*the contract is voidable by the victim unless the other party to the transaction in good faith and without reason to know of the undue influence either gives value or relies materially on the transaction*» (§ 177, 3).

49. La House of Lords ha chiarito che le ipotesi di *undue influence* possono applicarsi tanto ai contratti quanto alle donazioni, pur se, come è noto, nel sistema inglese la donazione è sistematicamente separata dall'ambito dei rapporti contrattuali (cfr. G. Alpa, R. Delfino, 2005, 7 ss.)

50. Proprio in questo senso la dottrina straniera sottolinea come la «*undue influence [...] developed as a doctrine to protect vulnerable complainants from abuse*» (G. Spark, 2013, 251).

51. E.A. Farnsworth, 1998, 492.

52. Un precedente interessante, richiamato dalla Corte, è rappresentato dal caso di una donna, in stato di gravidanza, che aveva subito la perdita del marito e, soltanto pochi giorni dopo il grave lutto che l'aveva colpita, era stata indotta da quattro membri della famiglia del coniuge deceduto ad esprimere la volontà di rinunciare ai beni del marito a favore dei i avuto dallo stesso da un precedente matrimonio (Moore v. Moore, 56 Cal. 89, 93, and 81 Cal. 195 [22 P. 589, 874]).

## IL NEGOZIO DELLA PERSONA VULNERABILE

Dall'analisi della giurisprudenza nord-americana ed inglese si delineano piuttosto chiari gli elementi caratterizzanti della figura in questione. Anche se i casi possono essere molto diversi l'uno dall'altro, esistono sostanzialmente quattro elementi che valgono a provare con una certa sicurezza la presenza di una *undue influence* e cioè: *a*) lo stato psicologico in cui versa una delle parti, *b*) l'opportunità della controparte di trarre vantaggio dalla relazione che intercorre tra le parti ed in particolare una relazione di fiducia tra le due parti (per esempio marito-moglie; genitore-figlio, trustee-beneficiario, medico-paziente), *c*) la volontà di questo soggetto di approfittare della situazione (spesso evidenziata dall'iniziativa assunta a favore del contratto da concludere), *d*) la mancanza di equilibrio tra le prestazioni oggetto di contratto, per esempio un contratto che prevede condizioni inique verso la persona che si trova in stato di debolezza<sup>53</sup>. Anche se in realtà i due elementi davvero fondamentali che devono essere provati sono da un lato la sussistenza di una speciale relazione di fiducia o di dipendenza tra i due soggetti, dall'altro l'improprio esercizio di questa relazione di un soggetto nei confronti dell'altro<sup>54</sup>.

Il codice civile tedesco, dopo aver enunciato la regola secondo cui il negoziò contrario al buon costume è nullo (del § 138 BGB, primo alinea), prevede espressamente la nullità del negoziò «*durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen*» (secondo alinea).

In questo modo, nel sistema tedesco l'abuso dell'altrui «vulnerabilità» è oggetto di una previsione normativa *ad hoc* e trova una precisa collocazione nell'ambito dei negozi contrari al «*gute Sitten*». Concetto quest'ultimo che è ben più ampio di quello del corrispondente «buon costume» del codice civile italiano, giacché, come noto, nel sistema tedesco manca ogni riferimento all'ordine pubblico ed entro la cornice delle leggi e del buon costume (secondo la bipartizione leggi-buoni costumi del diritto romano<sup>55</sup>) vengono fatti rientrare anche «i principi non scritti della moralità contrattuale»<sup>56</sup>. E mentre nel codice civile francese si assiste alla definitiva scomparsa delle *bonnes moeurs* a favore di un ampliamento della sfera di rilevanza dell'ordine pubblico<sup>57</sup>, il sistema tedesco subisce un processo inverso, con la progressiva espansione del

53. J.M. Perillo, 2003, 331; J. Cartwright, 1991, 171 ss.

54. E.A. Farnsworth, 1998, 493.

55. A. Guarneri, 1988, 121 ss.

56. G. Terlizzi, 2016, 19.

57. Su questo aspetto cfr. A. Guarneri, 2017, 404 ss. Di fatto la riforma si è limitata a sopprimere un concetto che aveva subito un progressivo processo di erosione, dovuto soprattutto alla scomparsa di valori morali condivisi, che in passato venivano sostanzialmente ad identificarsi con i principi della morale cristiana (ivi, 409).

buon costume volto a coprire l'assenza del concetto di entro gli ambiti che negli altri sistemi ricadono nell'ordine pubblico<sup>58</sup>.

Passando ad analizzare più nel dettaglio il secondo alinea del § 138, vari elementi connotano la previsione codicistica. Innanzitutto la situazione di debolezza di un contraente. Situazione che, in base al § 138, va intesa in senso ampio, come comprensiva dello stato di bisogno, dell'inesperienza, della mancanza di discernimento o della debolezza della volontà. Il secondo elemento necessario a perfezionare l'ipotesi prevista dalla norma è rappresentato dalla sproporzione tra le prestazioni oggetto del negozio. Infine, il legislatore parla testualmente di sfruttamento dello stato di debolezza, che talvolta la giurisprudenza tende peraltro a desumere dallo squilibrio delle prestazioni<sup>59</sup>.

La vera innovazione è però determinata dalla recente introduzione nel *code civil* dell'art. 1143, che espressamente individua un vizio del consenso nell'abuso dello stato di dipendenza: «*Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif*». L'articolo, inserito nel *corpus* di regole di riforma del diritto delle obbligazioni e dei contratti<sup>60</sup>, va letto in combinazione con il nuovo art. 1130, il quale, nello stabilire che errore, violenza e dolo viziano il consenso contrattuale quando, senza di essi, una delle parti non avrebbe concluso il contratto o l'avrebbe concluso a condizioni diverse, aggiunge che il carattere determinante dei vizi della volontà «*s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné*».

Nell'analizzare l'art. 1143 e la sua rilevanza nel contesto della riforma, è innanzitutto interessante notare quale ne sia la collocazione nel *code civil*: si tratta di un vizio del consenso che viene ad inserirsi nella disciplina della violenza. Ma in tale contesto è la stessa nozione di violenza a subire una alterazione contenutistica: non si tratta più soltanto di ottenere il consenso in virtù di una minaccia, ma anche di ottenere il consenso sfruttando una situazione di dipendenza. Quindi alla violenza-minaccia viene ad affiancarsi una sorta di violenza-sfruttamento di posizione<sup>61</sup>.

58. G.B. Ferri, 1988, 2.

59. K. Larenz, 2004, 748 ss.; C. Armbrüster, 2018, *sub* § 138, Rn. 149-152; J. Ellenberger, 2019, *sub* § 138, spec. Rn. 65-75.

60. Si tratta, come noto, dell'*ordonnance n. 2016-131* del 10 febbraio 2016 *portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations*, che ha sostituito più di 350 articoli del libro III del *Code civil* e che è entrata in vigore il 1° ottobre 2016.

61. Si affianca così alla *contrainte provoquée* una nuova forma di violenza: la *contrainte exploitée*, per la quale non è richiesta la prova di una minaccia, né di una pressione volta ad estorcere il consenso contrattuale (F. Chénédé, 2015, 657).

## IL NEGOZIO DELLA PERSONA VULNERABILE

Altro aspetto particolarmente rilevante è che l'*état de dépendance* cui si riferisce l'art. 1143 non è affatto limitato ad una dipendenza di carattere economico, come sembrava essere nelle prime intenzioni dei redattori della riforma, in ossequio a quanto emerso dalla giurisprudenza e dalla dottrina più recenti<sup>62</sup>. Mentre infatti la norma sembra prendere spunto da quella nozione di «*violence économique*»<sup>63</sup> che era già stata oggetto di alcune pronunce della Cour de Cassation<sup>64</sup>, l'art. 1143 si riferisce genericamente all'abuso «*de l'état de dépendance*», senza operare alcuna restrizione formale sul punto. E la relazione di accompagnamento all'ordinanza di riforma del *code civil*<sup>65</sup> rende esplicita l'estensione formale dello stato di dipendenza, laddove chiarisce che «*le texte est en réalité plus large, et n'est pas circonscrit à la dépendance économique*» e, in maniera ancor più chiara, che in questo modo «*toutes les hypothèses de dépendance sont visées, ce qui permet une protection des personnes vulnérables et non pas seulement des entreprises dans leurs rapports entre elles*». Di conseguenza, la norma potrà trovare applicazione a tutte le ipotesi di abuso della debolezza contrattuale altrui<sup>66</sup>, sia essa dovuta all'età, alla malattia, all'analfabetismo e compresi i casi di dipendenza psichica o sentimentale<sup>67</sup>.

Merita infine di essere sottolineato un ulteriore ed importante aspetto. L'art. 1143 *code civil* non prevede affatto una generica causa di invalidità del

62. La formulazione della norma è stata oggetto di discussione in Senato e in seno all'Assemblée Nationale. I timori espressi in Senato erano rappresentati dal fatto che la generica formulazione «*état de dépendance*», senza alcun riferimento ad una dipendenza di carattere economico, potesse dar luogo ad una applicazione incontrollata della norma. Ma il secondo requisito contenuto nel testo, cioè l'abuso dello stato di dipendenza, è stato in realtà ritenuto sufficiente per circoscrivere l'ambito applicativo dell'art. 1143 (sulla genesi dell'art. 1143 cfr. G. Chantepie, M. Latina, 2018, n° 6/7763, 311). In questo senso il progetto di riforma, come l'*avant-projet Catala* prendeva in considerazione lo stato di dipendenza economica, mentre erano escluse le ipotesi di *faiblesse psychologique* (cfr. F. Chénédé, 2015, 657).

63. Per «*violence économique*» si intende la «*situation dans laquelle un contrat déséquilibré est conclu grâce à l'exploitation, par l'un des contractants, de l'état de dépendance économique dans lequel l'autre se trouve à son égard*» (T. Revet, 2017, 12).

64. La pronuncia innovativa in questa materia è rappresentata da Cass. Civ., 30 mai 2000, n° 98-15242, cit.: in tale occasione, la Corte ha precisato che il contratto può essere viziato da violenza nei casi di «*contrainte économique*» e l'elemento caratterizzante della fattispecie non si colloca nella lesione, ma nel vizio della volontà. Così anche in Cass. civ., 3 avr. 2002, n° 00-12.932.

65. *Rapport au Président de la République, relatif à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations*.

66. D. Mazeud, 2017, 27.

67. T. Lakssimi, *L'incidence de la réforme du droit des contrats comme alternative à l'abus de faiblesse, Intervention à la Maison du Baurrea* (Paris); G. Chantepie, M. Latina, 2018, 311; H. Barbier, 2016, 723. Con la precisazione che non si tratta tanto di una forma ulteriore di tutela della persona fragile o vulnerabile in quanto tale (come il disabile psichico), ma di un vizio del consenso che opera quando alla debolezza della persona si associa la dipendenza (B. Mallet-Bricout, 2018, 135 s.).

contratto concluso dal soggetto in «stato di dipendenza», ma riconosce la possibilità di impugnare il contratto quando la controparte abbia *abusato* di tale situazione traendone un «*avantage manifestement excessif*»<sup>68</sup>. L'abuso dello stato di dipendenza costituisce un aspetto essenziale per l'applicazione della regola, perché vi è *in nuce* la sanzione verso un comportamento riprovevole di colui che si avvantaggia dello stato di vulnerabilità altrui. Ma a tale elemento deve accompagnarsi uno squilibrio delle prestazioni tale per cui la controparte ne abbia avuto un consistente vantaggio.

#### 6. GLI ATTI DI ULTIMA VOLONTÀ DEL SOGGETTO INFLUENZABILE

Tra gli atti con i quali il soggetto può disporre spostamenti patrimoniali di ricchezza nei momenti di maggiore fragilità, specifica attenzione merita il testamento. La possibilità della forma olografa e la facilità della revoca rendono l'atto di ultima volontà maggiormente sensibile ai mutamenti delle capacità del soggetto e alle influenze esterne di tale capacità.

Inoltre, a differenza di altri atti di natura patrimoniale il testamento viene con frequenza redatto in momenti particolarmente «critici» dell'esistenza, come la malattia o l'età avanzata oppure la malattia in età avanzata. Un fenomeno che si spiega peraltro abbastanza facilmente e che è tipico della società moderna: l'età media delle persone è andata aumentando e con essa la convinzione di poter continuamente rinviare la redazione formale dell'atto di ultima volontà<sup>69</sup>.

Accade dunque di frequente che le ultime volontà della persona vengano espresse nella fase della vecchiaia, quando si avvicina il momento conclusivo dell'esistenza e quando le capacità della persona di decidere in maniera consapevole vanno progressivamente diminuendo: «il prolungamento della vita umana è purtroppo caratterizzato da una considerevole diffusione di malattie senili che, pur non determinando una situazione di totale incapacità della persona, causano spesso menomazioni psichiche e variegate forme di capacità "ridotta" e di debolezza decisionale»<sup>70</sup>.

A questa condizione di vulnerabilità spesso si accompagnano forti legami con le persone che, anche soltanto con la presenza, aiutano l'anziano nel momento della «fatica» fisica e psicologica. Qualche volta queste persone fini-

68. Si tratta di un aspetto innovativo della norma rispetto alla giurisprudenza da cui trae spunto. La Cassazione infatti, nelle pronunce di cui si è detto alle note precedenti, non richiedeva che alla «*violence économique*» si affiancasse un rilevante squilibrio tra le prestazioni (sottolinea questo aspetto D. Mazeud, 2017, 28).

69. «Indagini statistiche dimostrano che la consapevolezza dell'innalzamento dell'aspettativa di vita induce a redigere (e a volte modificare) il testamento in età avanzata, alla quale si accompagna di frequente una diminuzione della capacità di intendere e di volere» (S. Patti, 2014, 1000).

70. S. Patti, 2017, 1065.

## IL NEGOZIO DELLA PERSONA VULNERABILE

scono col divenire l'unico punto di riferimento della persona<sup>71</sup> e non è certo infrequente che l'anziano decida di destinare loro i propri beni, anche a discapito di eventuali familiari più stretti.

D'altra parte, la libertà testamentaria, massima espressione del principio di autonomia, non dovrebbe conoscere forme di gradazione o di limitazione, se non quelle previste per le incapacità di agire. In quest'ottica sembra muoversi la nostra giurisprudenza, che mostra deciso rigore nella prova dell'incapacità di intendere o volere dell'anziano, in ossequio al tradizionale principio per cui dopo l'apertura della successione il testatore «non è più nella possibilità di riparare, poiché *iam aliud velle non potest*»<sup>72</sup>. Non meno restrittiva è l'interpretazione usuale della norma in tema di captazione: nonostante l'utilizzo di un termine *ad hoc*, la giurisprudenza applica di fatto la nozione di dolo accolto per il contratto<sup>73</sup>.

La dottrina, non soltanto italiana, ha invece cominciato ad interrogarsi sui processi di formazione della volontà di un testatore molto anziano (e spesso malato), nonché sul grado di condizionamento di tale volontà<sup>74</sup>: fino ad avanzare proposte concrete e talvolta piuttosto incisive, come un intervento del legislatore volto a precludere la forma olografa non soltanto alla persona anziana<sup>75</sup> ma in generale a tutti coloro che, per l'età avanzata o per ragioni di salute, siano maggiormente esposti ai condizionamenti e alle pressioni di coloro che li assistono materialmente<sup>76</sup>.

Il recente dibattito sulla integrità del volere testamentario in presenza di vulnerabilità senile<sup>77</sup> e sulla validità dei cosiddetti testamenti «suggeriti»<sup>78</sup>

71. S. Patti, 2014, 1003.

72. A. Trabucchi, 2015, 524.

73. Si legge nelle pronunce della Supr. Corte il seguente principio di diritto: «la captazione, costituendo una forma di dolo, non si concreta in una qualsiasi influenza psicologica esercitata sul testatore attraverso blandizie, sollecitazioni e consigli ma consiste in veri e propri raggiri o altre manifestazioni fraudolente che, ingenerando una falsa rappresentazione della realtà, siano in grado di ingannare il testatore» (Cass., 22 aprile 2003, n. 6396, in “Arch. Civ.”, 2004, p. 283; in “Gius”, 2003, p. 2035; in termini analoghi Cass., 28 febbraio 2018, n. 4653, in “Mass. Foro it.”, 2018; Cass., 4 febbraio 2014, n. 2448, in “Fam. e dir.”, 2014, p. 653; Cass., 28 maggio 2008, n. 14011, in “Mass. Foro it.”, 2008; Cass., 19 luglio 1999, n. 7689, in “Giur. it.”, 2000, p. 739; Cass., 7 febbraio 1987, n. 1260, in “Mass. Foro it.”, 1987).

74. G. De Nova, 1997, 277 ss.; S. Patti, 2014, in part. 1000 ss.; Id., 2017, 1063 ss.; G. Bonilini, 2007, 586; M. Girolami, 2016, 562 ss.; M. Cinque, 2015, 362; Ead., 2011, 1032 ss.

75. «L'agevole, domestica, figura del testamento olografo, infatti, spesso si presta a falsificazioni o ad alterazioni, sovente di non facile accertamento, sicché gioverebbe un ripensamento, e, forse, anche la scelta normativa di precluderla, o scoraggiarla, là dove la persona sia in età avanzata, o nel caso in cui la fermezza della sua volontà, o la pienezza delle sue capacita intellettive, sia, quanto meno, dubbia» (G. Bonilini, 2007, 137).

76. *Ibid.*

77. M. Cinque, 2015.

78. M. Girolami, 2016.

testimonia di una sensibilità della dottrina ad una lettura meno rigorosa dei principi formulati in tema di incapacità di intendere e di volere e di dolo testamentario, in contrasto rispetto a quanto sembra affermare la giurisprudenza, che rimane fedele ad una interpretazione rigida del principio di libertà testamentaria.

Il tema è di grande rilievo e conosce sviluppi peculiari in un contesto sociale caratterizzato da costante e graduale invecchiamento della popolazione, non soltanto perché si affacciano nella fase terminale dell'esistenza insieme a nuove fragilità patologiche tipiche dell'anzianità, ma al contempo perché persone già sofferenti nel corso dell'esistenza, come i malati psichici, vedono protrarsi e talvolta accrescere i problemi che la loro sofferenza comporta<sup>79</sup>.

#### 7. RILIEVI CONCLUSIVI: UNA QUESTIONE APERTA

Le considerazioni raccolte in questo scritto hanno avuto quale obiettivo quello di interrogarsi sulla possibilità che il rimedio invalidante – così come accade in altri sistemi – possa spingersi al punto di coprire ipotesi di attenuazione della capacità e della volontà di autodeterminarsi in presenza di forme di abuso e di condizionamento da parte di altri.

In un sistema come il nostro, tuttavia, che non conosce una soluzione normativa *ad hoc* per le ipotesi descritte, la risposta dovrebbe essere tendenzialmente negativa. A meno di non rimeditare i confini di talune cause di annullabilità, come quella di dolo o minaccia o di incapacità di intendere e volere.

La risposta richiederebbe una più ampia analisi, che non è possibile sviluppare nell'economia del presente lavoro.

Importanti indicazioni permettono però di ipotizzare che una tale soluzione sia oggi storicamente in linea con i cambiamenti che hanno attraversato negli ultimi decenni il diritto privato, ed in particolare il diritto delle persone.

Il piano del discorso è quello dei limiti dello strumento giuridico e della «revisione dei concetti giuridici pietrificati dal tempo»<sup>80</sup>: non solo la soggettività, ma anche *capacità*, *volontà*, *autonomia* vengono considerate non più come categorie tipizzate e dai confini fortemente definiti, ma come categorie fluide, capaci di spiegare ed attrarre le sfumature dell'individualità umana<sup>81</sup>. Si tratta della naturale conseguenza della revisione dei concetti giuridici di soggetto e di persona: si è incrinata nel tempo l'idea che l'essere umano possa tradursi giuridicamente in un modello astratto di soggetto (o di persona),

79. P. Rescigno, 1988, 1102.

80. P. Zatti, 2009, 123.

81. Ivi, 113 ss.

## IL NEGOZIO DELLA PERSONA VULNERABILE

sempre uguale a se stesso ed egualmente capace di acquistare diritti e doveri<sup>82</sup> per considerarlo invece «nella peculiarità della sua individualità e nella dinamica delle relazioni sociali»<sup>83</sup>.

Su tali premesse, si è registrato dapprima il passaggio *dal soggetto alla persona*, che ha spostato dalla scena giuridica il soggetto di diritto per permettere la piena affermazione della persona<sup>84</sup>, laddove il termine «persona» indica la «realità dell'uomo»<sup>85</sup> nella sua «dimensione sociale»<sup>86</sup>. In seguito – nella riflessione di Stefano Rodotà – la persona diviene persona *reale*, persona «situata»<sup>87</sup>: non è più quel concetto giuridico che rappresenta un *continuum* con il soggetto di diritto, ma si tratta della persona *reale*, anzi delle *persone* reali (al plurale), diverse nella loro individualità, ma allo stesso tempo eguali. Compiono le «sfaccettature dell'esistenza»<sup>88</sup>: l'essere bambino, anziano, portatore di handicap (così come previsto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europa agli artt. 24, 25, 26)<sup>89</sup>; l'essere indigente, capace e meritevole, madre e bambino (artt. 32, 34, 37 Cost.)<sup>90</sup>.

Il secondo radicale cambiamento che ha attraversato il diritto delle persone negli ultimi anni è rappresentato dal definitivo superamento dell'idea di persona debole, vulnerabile come persona da proteggere e al tempo stesso da «eliminare» dal traffico giuridico<sup>91</sup>. La legge del 2004, che ha introdotto l'amministrazione di sostegno, ha ribaltato le categorie concettuali della fragilità, valorizzando l'autonomia residua della persona debole ed ammettendo limitazioni di capacità soltanto ove si ravvisino effettive esigenze di tutela della persona. È venuta a cadere la logica per cui gli istituti di protezione devono essere definiti in maniera rigida, tanto rigida da seppellire «l'interessato in una specie di niente»<sup>92</sup>, e al tempo stesso si è offerto uno strumento giuridico per coloro che versano in condizioni di debolezza ma non al punto da accedere ai tradizionali istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

In questo modo la persona debole entra sempre più nella scena giuridica: conclude contratti, redige testamento, rilascia procura. Ma in un maggior

82. S. Rodotà, 2007, in part. 18 ss.

83. P. Stanzione, 2017, 74.

84. G. Giampiccolo, 1958, 458 ss., in part. 466 ss.; P. Rescigno, 1966.

85. G. Oppo, 2002, 829.

86. Ivi, 832. Nella riflessione dell'autore la persona preesiste al diritto positivo, ma, attraverso l'appartenenza alla società, diviene elemento centrale del diritto.

87. S. Rodotà, 2007, 39.

88. Ivi, 41.

89. Ivi, 24.

90. Ivi, 40 s.

91. P. Cendon, 2018, 41.

92. Così Cendon a proposito dell'interdizione (ivi, 43).

ARIANNA FUSARO

numero di casi avrà necessità di essere tutelata nel singolo caso, nella concretezza del singolo atto, quando la sua debolezza venga sfruttata consapevolmente da altri.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ALPA Guido, DELFINO Rossella, 2005, *Il contratto nel common law inglese*, III ed. Cedam, Padova.

ARMBRÜSTER Christian, 2018, in *Münchener Kommentar zum BGB*, 8° Aufl., sub § 138, Rn. 149-152.

BARBIER Hugo, 2016, «La violence par abus de dépendance». *Sem. Juridique*, 15: 722-4.

BONILINI Giovanni, 2007, «Sulla proposta di novellazione delle norme relative alla successione necessaria». *Fam. pers. e succ.*: 581-9.

CANULLO Carla, 2010, «Fragilità e vulnerabilità dell’umano». In L. Sandonà (a cura di), *La struttura dei legami. Forme e luoghi della relazione. Anthropologica*: 49-56.

CARBONE Enrico, 2019, «Captazione testamentaria e suggestione (vecchi concetti, nuove funzioni)». *Riv. trim. dir. e proc. civ.*: 799-825.

CARRESI Franco, 1991, «Rescissione». In *Enc. giur. Treccani*. Ed. Foro it., Roma, XXX, pp. 1-10.

CARTWRIGHT John, 1991, *Unequal Bargaining. A Study of Vitiating Factors in the Formation of Contracts*. Clarendon Press, Oxford.

CENDON Paolo, 2003, «La follia si addice ai convegni». In G. Ferrando, G. Visintini (a cura di), *Follia e diritto*. Bollati Boringhieri, Torino.

Id., 2018, *I diritti dei più fragili*. Rizzoli, Milano.

CHANTEPIE G  el, LATINA Mathias, 2018, «Ratification de la r  forme du droit des obligations analyse de la deuxi  me lecture du S  nat». *Recueil Dalloz*, 6/7763: 311.

CHENAL Roberto, 2018, «La definizione della nozione di vulnerabilit   e la tutela dei diritti fondamentali». *Ars interpretandi*, 2: 35-56.

CH  NED   Fran  ois, 2015, «L’  quilibre contractuel dans le projet de r  forme». *Revue de contrats*, 3: 655 ss.

CINQUE Maddalena, 2011, «Il ruolo del notaio nel testamento pubblico e il problema della capacit   naturale dell’“ageing testator”». *Nuova giur. civ. comm.*: 1032-40.

EAD., 2015, «Capacit   di disporre per testamento e “vulnerabilit  ” senile». *Dir. succ. e fam.*: 361-81.

CORSARO Luigi, 1994, «Violenza (dir. civ.)». In *Enc. giur. Treccani*, XXXVII, pp. 1-7.

CRISCUOLI Giovanni, 1988, «Timore riverenziale e approfittamento». *Riv. trim. dir. e proc. civ.*: 374-96.

D’AMICO Giovanni, 1994, «Violenza (dir. priv.)». In *Enc. dir. Giuffr  *, Milano, XLVI, pp. 858-80.

Id., 2014, «Responsabilit   precontrattuale anche in caso di contratto valido? (L’isola che non c’  )». *Giust. civ.*: 197-225.

DE ACUTIS Maurizio, EBENE Cristina, ZATTI Paolo, 1978, «La cura degli interessi del malato. Strumenti di intervento organizzato e occasionale». In F. D. Busnelli, U. Breccia (a cura di), *Tutela della salute e diritto privato*. Giuffr  , Milano.

## IL NEGOZIO DELLA PERSONA VULNERABILE

- DEL PRATO Enrico, 2006, «Le annullabilità». In A. Gentili (a cura di), *Rimedi-1*. In V. Roppo (a cura di), *Trattato del contratto*. Giuffrè, Milano, pp. 297 s.
- DE NOVA Giorgio, 1997, «Autonomia privata e successioni mortis causa». *Jus*: 273-8.
- DICIOTTI Enrico, 2018, «La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo». *Ars Interpretandi*, 2: 13-34.
- ELLENBERGER Jürgen, 2019, in *Palandt, BGB*, 78., neubearb. Aufl., C.H. Beck, *sub § 138*, spec. Rn. 65-75.
- FARNSWORTH E. Allan, 1998, *Farnsworth on Contracts*, II ed. Aspen Law & Business, I.
- FERRI G. Battista, 1988, «Buon costume (dir. civ.)». In *Enc. giur. Treccani*. Ed. Enc. it., Roma, V, pp. 1-7.
- FIGONE Alberto, 2005, «La violenza». In *Commentario Schlesinger*. Giuffrè, Milano.
- FRANZONI Massimo, 2002, «Il contratto annullabile». In A. Di Majo, G. B. Ferri, M. Franzoni (a cura di), *Il contratto in generale*, VII. In *Trattato Bessone*. Giappichelli, Torino, p. 311.
- ID., 2005, «Dell'annullabilità del contratto». In *Commentario Schlesinger*, *sub artt. 1425-1426*. Giuffrè, Milano.
- GENSABELLA FURNARI Marianna, 2008, *Vulnerabilità e cura. Bioetica ed esperienza del limite*. Rubbettino, Soveria Mannelli.
- GIAMPICCOLO Giorgio, 1958, «La tutela della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza». *Riv. trim. dir. e proc. civ.*: 458 ss.
- GIARDINA Francesca, 1984, *La capacità giuridica del minore*. Jovene, Napoli.
- GIORGIANNI Michele, 1993, «Volontà (dir. priv.)». In *Enc. del dir.*, XLVI. Giuffrè, Milano, pp. 1042-81.
- GIROLAMI Matilde, 2016, «I testamenti suggeriti». *Riv. dir. civ.*: 562-86.
- GUARNERI Attilio, 1988, «Buon costume». In *Digesto IV ed., Disc. Priv. Sez. civ.*, II. UTET, Torino, pp. 121-6.
- ID., 2017, «La scomparsa delle bonnes moeurs dal diritto contrattuale francese». *Nuova giur. civ. comm.*: 404-14.
- HOFFMASTER Barry, 2006, *What Does Vulnerability Mean?*. Hastings Center Report 36, p. 38.
- KOPELMAN Loretta M., 1995, «Risk and Vulnerable Groups». In *Encyclopedia of Bioethics*. Macmillan Reference Usa, p. 2365.
- LARENZ Karl, 2004, in Larenz-Wolf, *Allgemeiner Teil des BGB*, 9 Aufl., C.H. Beck, München, pp. 748 ss.
- LA ROSA Elena, 2005, *Tutela dei minori e contesti familiari. Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori*. Giuffrè, Milano.
- LÉVINES Emmanuel, 1983, *Altrimenti che essere o all'al di là dell'essenza*, trad. it. di S. Petrosino e M. T. Aiello. Jaca Book, Milano.
- MAILLARD Nathalie, 2011, *La vulnérabilité. Une nouvelle catégorie morale?*. Labor et Fides, Genève.
- MALLET-BRICOUT Blandine, 2018, *La violence par abus d'un état de dépendance*, in *La riforma del code civil: una prospettiva italo-francese*, a cura di D. Valentino. ESI, Napoli, p. 135 s.
- MANTOVANI Manuela, 1995, «*Vizi incompleti*» del contratto e rimedio risarcitorio. Giappichelli, Torino.
- MAZEUD Denis, 2017, *La violence économique à l'aune de la réforme du droit des*

ARIANNA FUSARO

- contrats, in La violence économique. À l'aune du nouveau droit des contrats et du droit économique, Acte de Colloque Journées nationales Association Henri Capitant, sous la direction de Y. Picod et D. Mazeud, Dalloz, pp. 25-30.*
- OPPO Giorgio, 2002, «Declino del soggetto e ascesa della persona». *Riv. dir. civ.*: 829-35.
- PATTI Salvatore, 2014, «Il testamento olografo nell'era digitale». *Riv. dir. civ.*: 992-1012.
- ID., 2017, «Invalidità del testamento olografo per mancanza di volontà: non occorre la prova di mezzi fraudolenti». *Nuova giur. civ. comm.*: 1063-17.
- PERILLO Joseph M., 2003, *Calamari and Perillo on Contracts*, V ed. Thomson West, St. Paul.
- PERLINGIERI Pietro, 2005, «Gli istituti di protezione e di promozione dell'«inferno di mente». A proposito dell'andicappato psichico permanente». In Id., *La persona e i suoi diritti*. ESI, Napoli, pp. 327-43.
- PESCARA Renato, 1997, «Tecniche privatistiche e istituti di salvaguardia dei disabili psichici». In P. Rescigno (dir.), *Trattato di diritto privato*. UTET, Torino, pp. 754-884.
- PICCINNI Mariassunta, 2016, «Misure di protezione e capacità della persona». In C. Mazzoni, M. Piccinni, *La persona fisica*. In G. Iudica, P. Zatti (a cura di), *Trattato di diritto privato*. Giuffrè, Milano.
- RESCIGNO Pietro, 1966, *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*. Il Mulino, Bologna.
- ID., 1982, «I minori tra famiglia e società». *Dir. fam. e pers.*: 271-83.
- ID., 1988, «“Handicap” psichico e incapacità legale». *Dir. fam. e pers.*: 1101-18.
- REVET Thierry, 2017, *La «violence économique» dans la jurisprudence*, in *La violence économique. À l'aune du nouveau droit des contrats et du droit économique, Acte de Colloque Journées nationales Association Henri Capitant, sous la direction de Y. Picod et D. Mazeud, Dalloz*, pp. 11-24.
- RODOTÀ Stefano, 2007, *Dal soggetto alla persona*. Editoriale Scientifica, Napoli.
- ROPO Vincenzo, 2011, «Il contratto». In G. Iudica, P. Zatti (a cura di), *Trattato di diritto privato*. Giuffrè, Milano.
- SACCO Rodolfo, 2004, «Il contratto». In R. Sacco (dir.), *Trattato di diritto civile*. UTET, Torino, t. 1.
- SPARK Gareth, 2013, *Vitiating of Contracts*. Cambridge University Press, Cambridge.
- STANZIONE Pasquale, 1975, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*. Jovene, Napoli.
- ID., 1988, «Capacità». In *Enc. giur. Treccani*. Ed. Enc. it., Roma, V, pp. 1-24.
- ID., 2017, «Capacità, legittimazione, status». In *Trattato Cicu-Messineo, Il soggetto, II*. Giuffrè, Milano.
- TERLIZZI Giulia, 2016, «Buon costume e ordine pubblico (in diritto comparato)». In *Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ.*, Aggiornamento, vol. X. UTET, Torino, p. 19.
- TRABUCCHI Alberto, 2015, *Istituzioni di diritto civile*. Cedam, Padova, p. 524.
- ZATTI Paolo, 2009, «Oltre la capacità». In P. Zatti, *Maschere del diritto e volti della vita*. Giuffrè, Milano.